

ZES UNICA PER IL SETTORE AGRICOLO

Il credito d'imposta Zes unica destinato alle imprese del settore agricolo è stato aggiornato applicando le nuove percentuali introdotte dal Bilancio 2026 (articolo 1, comma 460, legge n. 199/2025).

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) con il comma 460 dell'articolo 1 interviene ora proprio su quelle percentuali e le porta a:

- 58,7839% per micro, piccole e medie imprese (produzione primaria agricola e settore forestale);
- 58,6102% per grandi imprese (produzione primaria agricola)

Il comma 465 stabilisce che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24.

Il comma 463 prevede che per l'anno 2026 gli operatori economici comunichino all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre del 2026. Altresì, gli stessi dovranno comunicare, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026, a pena di decadenza dall'agevolazione.

Dal 10 gennaio i plafond disponibili nel cassetto fiscale dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate sono stati aggiornati, consentendo ai contribuenti di utilizzare immediatamente il credito in compensazione.